

COMUNE DI OPI



SERVIZIO CONTABILE - RAGIONERIA

Determinazione n. 50 del 24-10-2023

Oggetto:	Oggetto: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 (CCNL Funzioni locali 16
	novembre 2022).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L' anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di ottobre,

Visto il decreto. n. 2 del 01/06/2022 di conferimento dell'incarico del Responsabile del servizio; Considerato che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29/04/223 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 29/04/2023, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, sono regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;

- RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:

"4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)."

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che,

in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Rilevato, dunque, che a partire dal 2018 con l'art. 67, comma 1 del CCNL del 21/05/2018 il limite del Fondo è quello calcolato nel 2016, consolidato nel 2017 riprendendolo e stabilizzandolo con tutte le voci da considerare indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 31/01/2004, modificandole in modo definitivo nello specifico della Parte Stabile, avendo così un unico importo;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Premesso che il Comune di Opi alla data del 31/12/2016 non ha ancora costituito il Fondo delle risorse decentrate, pertanto non dispone del valore soglia 2016;

Richiamata a riguardo, la deliberazione n. 27/2021/PAR della Corte dei Conti Regione Sardegna che si è pronunciata sulla determinazione del salario accessorio nel caso in cui un Ente non aveva i valori 2016 cui fare riferimento;

Nello specifico ha chiarito che non avendo alcun parametro di riferimento ha prospettato quanto evidenziato anche dall'Aran secondo la quale "gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge".

Sulla scorta di quanto precede, questo Ente, non avendo alcun parametro 2016, si è basato sulle quantificazioni del Fondo di altri enti;

Ravvisata, pertanto, la necessità:

- in analogia a quanto appena evidenziato, di procedere alla quantificazione del valore soglia 2016 del Fondo risorse decentrate in base alla media dei valori del Fondo 2016 di n. 3 Enti che per numero di dipendenti sono assimilabili al Comune di Opi (e precisamente dei Comuni abruzzesi di Carunchio, Castiglione a Casauria e Quadri);
- di fissare il limite 2016 del Fondo destinato alle P.O. nel valore comunque pagato ai titolari di P.O. dal Comune di Opi nell'anno 2016, benchè privo della quantificazione del relativo Fondo;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: "Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del DI. n. 34/2019";

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2023:

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2022 non ci sono state cessazioni di personale che permettano l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Rilevato che l'art. 80, c. 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue, di parte stabile, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

DETERMINA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- 2) Di approvare i seguenti valori soglia Parte Stabile del Fondo 2016 (che a partire dal 2018 è unificato in modo definitivo in un unico importo):
 - Fondo risorse dipendenti € 13.216,00 (valore ottenuto dalla media dei Fondi delle risorse decentrate 2016 dei tre Enti che per numero di dipendenti sono assimilabili al Comune di Opi);
 - Fondo risorse destinate alle P.O. € 19.681,48, (valore pagato ai responsabili incaricati di P.O. dal Comune di Opi nell'anno 2016);
- 3) Di costituire, ai sensi degli artt. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, per un valore complessivo di € 34.770,53 (di cui € 15.089,05 per il personale dipendente ed € 19.737,13 per i titolari incaricati di P.O.), dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, così come risulta dall'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2023 potrà essere rideterminato e/o aggiornato a seguito di eventuali novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 5) Di dare atto, inoltre, che il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019, sulla base del numero presunto di dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2023;
- 6) Di attestare che la copertura finanziaria del Fondo in argomento è assicurata dagli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2023/2025;
- 7) Di dare atto, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023/2025;
- 8) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa;

- 9) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la spesa presunta di a carico del bilancio dell'esercizio 2023;
- 10) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 11) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 12) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Dott.ssa D'Addezio Cecilia;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Cecilia D'Addezio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa